

*Copie in corso
di registrazione*

===== ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

===== (12 dicembre 2013) =====

L'anno duemilatredici, il giorno dodici del mese di dicembre, in Latina, presso il mio studio in Corso Matteotti n.5, avanti a me dott.Claudio Maciariello, Notaio in Latina, iscritto

al Collegio Notarile di Latina, si sono costituiti i signori:

- **SCHIMIZZI MARGHERITA**, nata a Reggio di Calabria il 7 settembre 1977, domiciliata in Latina, Via Tartaruga n.22, codice fiscale SCH MGH 77P47 H224G;

- **CECCONI PAOLA**, nata a Latina il 23 febbraio 1961, domiciliata in Sermoneta, Via Lelia Caetani n.2, codice fiscale CCC

PLA 61B63 E472H;

- **MANAUZZI PAOLO ALFREDO**, nato a Cori (LT) il 20 settembre 1990, domiciliato in Sermoneta, Via Lelia Caetani n.2, codice fiscale MNZ PLF 90P20 D003M;

- **SCHIESARI DANIELA**, nata a Latina il 10 agosto 1973, domiciliata in Latina, Via San Carlo da Sezze n.168, codice fiscale

SCH DNL 73M50 E472E;

- **FRANZE' LUCIANO**, nato a Roma il 18 novembre 1973, domiciliato in Latina, Via San Carlo da Sezze n.168, codice fiscale

FRN LCN 73S18 H501V;

- **DE BELLA DEBORA**, nata a Latina il 21 ottobre 1973, domiciliata in Sabaudia, Strada Rio Martino n.21, codice fiscale

DBL DBR 73R61 E472N; =====

- CAVATERRA FABIO, nato a Latina il giorno 8 luglio 1972, do-

miciliato in Latina, Via Francesco Petrarca n.24, codice fi-

scale CVT FBA 72L08 E472I; =====

- MEINI SAMANTHA, nata a Latina il 25 agosto 1974, domicilia-

ta in Latina, Viale Francesco Petrarca n.65, codice fiscale

MNE SNT 74M65 E472Y; =====

- BARTOLINI PIER LUIGI, nato a Latina il 22 febbraio 1973,

domiciliato in Roccagorga, Via Borgo S.Antonio n.74, codice

fiscale BRT PLG 73B22 E472E; =====

- FREDDI LORI, nata a Latina il 10 novembre 1969, domiciliata

in Sermoneta, Via Antonio Colonna n.15, codice fiscale FRD

LRO 69S50 E472H; =====

- CATOIA GIOVANNI, nato a Compiegne (Francia) il 26 febbraio

1969, domiciliato in Latina, Via G. Malipiero n.24, codice

fiscale CTA GNN 69B26 Z110C. =====

Detti comparenti, tutti cittadini italiani, della cui iden-

tità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di riceve-

re il presente atto con il quale dichiarano e convengono

quanto segue: =====

Articolo 1) E' costituita fra i comparenti signori, ai sensi

e per gli effetti dell'articolo 14 e seguenti del Codice Ci-

vile, un'Associazione denominata "AIPD - Associazione Italia-

na Persone Down Organizzazione non lucrativa di utilità so-

ciale - Sezione di Latina", con sede in Latina, Via dei Mille

snc. =====

Articolo 2) L'Associazione innanzi costituita è regolata dallo Statuto che, composto da numero 20 (venti) articoli, si allega al presente atto sotto la lettera "A", affinchè ne formi parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti. =====

Articolo 3) L'Associazione ha per oggetto quanto disposto dall'articolo 1 dello Statuto Sociale allegato che qui si richiama espressamente. =====

Articolo 4) I comparenti nominano a comporre il Consiglio di Amministrazione per il primo mese a decorrere da oggi i seguenti soci: Schimizzi Margherita, Cecconi Paola, Schiesari Daniela, Franzé Luciano, De Bella Debora, Cavaterra Fabio, Meini Samantha e Bartolini Pier Luigi. =====

Di essi la signora Meini Samantha è nominata Presidente. ===== I comparenti si riservano di provvedere in separata sede alla

nomina del Collegio dei Revisori con apposita delibera assembleare ai sensi dello statuto sociale. =====

I soci nominati a comporre il Consiglio di Amministrazione dichiarano tutti di accettare le cariche sociali. =====

Articolo 5) Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico dei comparenti che se le assumono in parti uguali. =====

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che approvandolo e confermandolo

lo sottoscrivono con me notaio alle ore diciassette e minuti

cinquanta. =====

Consta di un foglio scritto in parte a macchina da persona di

mia fiducia ed in parte di mia mano su pagine tre e quanto

nella presente quarta. =====

F.to: =====

PAOLO ALFREDO MANAUZZI =====

CECCONI PAOLA =====

MARGHERITA SCHIMIZZI =====

DANIELA SCHIESARI =====

FRANZE' LUCIANO =====

DE BELLA DEBORA =====

CAVATERRA FABIO =====

MEINI SAMANTHA =====

PIER LUIGI BARTOLINI =====

FREDDI LORI =====

GIOVANNI CATOIA =====

CLAUDIO MACIARIELLO notaio (vi è il sigillo) =====

**STATUTO
della
“AIPD – ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN –
SEZIONE DI LATINA”**

Art. 1 – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

“ L’Associazione, costituita ai sensi dell’art. 14 e seguenti del codice civile a Latina il 12 dicembre 2013 con atto del dott. Claudio Maciariello, notaio in Latina, ha la denominazione “AIPD – Associazione Italiana Persone Down Organizzazione non lucrativa di utilità sociale – Sezione di Latina”.

L’Associazione è sezione autonoma dell’AIPD – Associazione Italiana Persone Down, con sede in Roma, Viale delle Milizie 106, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 18 marzo 1983 ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Roma al n° 318 dell’8 giugno 1983 che verrà qui di seguito denominata per brevità “AIPD Nazionale”.

L’Associazione ha sede in Latina.

L’Associazione è retta dal presente statuto.

L’Associazione ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato solo dall’Assemblea Straordinaria dei Soci ai sensi degli articoli 7,8, 9 e 11 o dal Consiglio di Amministrazione dell’AIPD Nazionale con propria delibera, nei soli casi in cui

- 1) la Sezione non operi più in armonia con le finalità statutarie ed operative dell’AIPD Nazionale;
- 2) per gravi irregolarità statutarie e amministrative comprese le norme derivanti dal Regolamento delle Sezioni.

ART. 2 – SCOPO

L’Associazione ha lo scopo senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà e di utilità sociale, di operare a favore delle persone Down e delle loro famiglie, indipendentemente dalla loro iscrizione a socio, in armonia con le finalità statutarie ed operative dell’AIPD Nazionale, nonché di contribuire allo studio della Sindrome di Down (trisomia 21) ad una aggiornata informazione sulla stessa, all’inserimento ed integrazione scolastica, lavorativa e sociale a tutti i livelli delle Persone Down, accompagnando le stesse nel loro percorso di vita dall’infanzia all’età adulta.

A tale scopo l’Associazione si propone tra l’altro di:

A – intervenire per dare ai familiari – fino dalla prima fase più critica del processo di accettazione del trisomico - sostegno psicologico, informazioni estese e corrette, appoggi pratici, occasioni di incontro e di scambio di informazioni ed esperienze;

B – facilitare l’indispensabile e proficuo inserimento di bambini e ragazzi con Sindrome di Down nelle scuole di ogni ordine e grado;

C – promuovere ed organizzare ogni attività atta a favorire l’inserimento di tutte le persone con Sindrome di Down nella società e nel mondo del lavoro e la loro accettazione a tutti i livelli, anche con l’organizzazione e la gestione di progetti per lo sviluppo dell’autonomia personale ed esterna e di corsi di formazione professionale;

D – promuovere la realizzazione di strutture e servizi adeguati per rispondere alle esigenze, anche

residenziali, dell'età adulta come previsto dalle norme vigenti, assumendosene, se necessario, la gestione diretta;

E – raccogliere, per un'ampia divulgazione al più vasto pubblico e con i più vari mezzi, ogni informazione sulla natura e sul trattamento della Sindrome di Down, nonché sulle circostanze che sembrano favorirne l'insorgere e sulle misure preventive rese disponibili dalla scienza; promuovere ricerche, anche attraverso l'istituzione di borse di studio, per il reperimento di ulteriori e migliori informazioni sia per la prevenzione che per la messa a punto del programma più idoneo per lo sviluppo delle potenzialità fisiche, mentali ed espressive delle persone Down; favorire la diffusione delle informazioni e delle conoscenze anche attraverso proprie pubblicazioni.

F – creare una rete di consulenti formata da medici, operatori sanitari, scolastici e sociali sensibili ed interessati ai problemi della Sindrome di Down, al fine di conseguire una migliore assistenza generale; favorire con ogni mezzo la formazione e l'aggiornamento di operatori sanitari, scolastici e sociali, anche organizzando direttamente convegni e corsi per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e per gli operatori sociosanitari;

G – diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire tutte le persone con Sindrome di Down;

H – offrire agli organi legislativi e di governo della Regione e degli altri Enti Locali, una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, dove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;

I – tenere i contatti con tutte le associazioni che si occupano dei problemi delle persone Down, handicappate e dell'infanzia in generale per coordinare con esse le attività di rivendicazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e scambiare con esse le informazioni utili relative alle attività svolte nelle singole associazioni;

L – tutelare la dignità della persona trisomica e gli altri suoi diritti sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti degli handicappati;

M – patrocinare promuovere curare qualsiasi iniziativa o attività che sia ritenuta dal Consiglio di Amministrazione opportuna per reperire i mezzi occorrenti o comunque perseguire lo scopo anzidetto.

I servizi e le attività sono aperti a tutti.

ART. 3 – SOCI: Categorie.

L'Associazione è composta dai Soci:

a – ORDINARI: genitori, anche adottivi, fratelli, sorelle, parenti entro il IV grado e tutori di persone con Sindrome di Down (anche nel caso di decesso della persona Down) che si impegnino nei limiti delle singole possibilità e competenze, a prestare volontariamente e gratuitamente con spirito di solidarietà la propria opera e collaborazione per l'attuazione e il perseguitamento dello scopo dell'Associazione, nonché le persone Down emancipate. Può essere Socio ordinario soltanto chi sia anche Socio dell'AIPD Nazionale.

b – COLLABORATORI: le persone che, non rientrando nella categoria precedente, pur non direttamente coinvolte nel problema, condividono gli scopi e le attività dell'Associazione, e, per spirito di solidarietà, si impegnano con continuità a prestare la propria opera volontaria e gratuita al

servizio dell'AIPD.

c – BENEMERITI: le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni che, non rientrando nelle categorie precedenti, abbiano contribuito in maniera incisiva e determinante, al perseguitamento delle finalità dell'Associazione, acquisendo particolari meriti.

ART. 4 – SOCI: Ammissione, recesso, esclusione

Il Socio ORDINARIO è ammesso a domanda dell'interessato. Con la presentazione della domanda di ammissione il Socio esplicitamente accetta sia lo Statuto della Sezione che quello dell'AIPD Nazionale. La presentazione della domanda di iscrizione all'AIPD Nazionale e il relativo versamento della quota nazionale possono essere effettuati anche tramite la Sezione che ne curerà l'inoltro. Il Consiglio di Amministrazione, constatata la dovuta presentazione contemporanea di iscrizione all'AIPD Nazionale, nonché l'avvenuto versamento delle rispettive quote annuali, con delibera, accetta la domanda a Socio Ordinario.

Il Socio può recedere od essere escluso a norma dell'art. 24 del Codice Civile.

Il Socio è tenuto al versamento della quota minima della Sezione e dell'AIPD Nazionale entro il 30 aprile dell'anno in corso. La qualità di socio non si perde nel caso che il versamento avvenga in ritardo purché entro l'anno solare, dopo tale data il socio viene d'ufficio considerato recedente e per essere riammesso dovrà presentare nuova domanda.

Il Socio COLLABORATORE che ne faccia domanda esprimendo nei tempi e nei modi la propria disponibilità a collaborare, è ammesso con delibera insindacabile del Consiglio di Amministrazione della Sezione, previo versamento del contributo minimo annuale, stabilito dall' Assemblea, per i Soci Collaboratori. Può recedere, dandone comunicazione, salvo motivi di urgenza, almeno un mese prima dell'effettiva cessazione della collaborazione.

Il Socio ORDINARIO e COLLABORATORE quando abbia cessato di appartenere all'Associazione non può più ripetere le quote associative e gli eventuali altri contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione; la qualità di Socio non è trasmissibile.

Il Socio BENEMERITO è nominato dall' Assemblea.

ART. 5 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative di sua pertinenza;
- b) dai contributi di singoli privati;
- c) da donazioni, eredità e lasciti;

da eventuali contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, sussidi, canoni anche statali, contributi per lo svolgimento convenzionato di attività o in regime di accreditamento; di Enti Locali, di privati, italiani ed esteri;

dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività anche mediante offerte di beni o servizi patrocinate, promosse e curate dall'Associazione o da altri in suo favore; beni mobili in possesso dall'Associazione come da inventario.

Il patrimonio dell'Associazione si considera disponibile per le spese di funzionamento e mantenimento e di investimento per il perseguitamento dello scopo dell'Associazione, ad eccezione di quei beni immobili che, per espressa volontà del donatore o testatore, non debbano essere alienati.



ART. 6 – ORGANI

Gli organi statutari dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Presidente;

il Consiglio di Amministrazione;
il Collegio dei Revisori.

ART. 7 – ASSEMBLEA- COSTITUZIONE

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci aventi diritto a parteciparvi cioè:

- a) SOCI ORDINARI e COLLABORATORI iscritti nel libro Soci alla data della convocazione, nonché quelli eventualmente iscritti successivamente prima dell'inizio dell'Assemblea, che abbiano versato la quota associativa relativa all'anno precedente se la convocazione avviene entro il 20 febbraio, all'anno in corso se la data di convocazione è successiva al 28 febbraio;
- b) SOCI BENEMERITI.

Hanno diritto al voto i Soci in regola con la quota associativa per l'anno in corso e i Soci Benemeriti, comunque maggiorenni.

Il Socio che è nell'impossibilità di partecipare personalmente all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro Socio, con delega scritta su un apposito modulo intestato al Socio, inviatogli con l'avviso di convocazione; il numero delle deleghe ammissibili per ogni Socio è determinato dall'Assemblea e non potrà comunque essere superiore a 3. L'Assemblea non può deliberare l'assegnazione di un numero di deleghe tale che il singolo Socio rappresenti più del 20% dei Soci. Il Socio delegato deve consegnare alla Presidenza, prima dell'inizio dell'Assemblea la o le deleghe in suo possesso.

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, nelle assemblee ordinarie, non possono ricevere deleghe né dare la propria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando siano presenti, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto a parteciparvi;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti personalmente o per delega.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in ogni caso quando siano presenti personalmente o per delega almeno 2/3 dei Soci aventi diritto a parteciparvi.

ART. 8 – ASSEMBLEA – COMPETENZE

L'Assemblea è organo sovrano rappresentativo della volontà dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed allo statuto, sono vincolanti per tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

All'Assemblea ordinarie competono:

- a) la determinazione del contributo annuale minimo per i Soci collaboratori;
- b) la determinazione del numero e la nomina del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) la nomina del Collegio dei Revisori ed il suo Presidente;

la determinazione del numero di deleghe ammissibili;

l'approvazione del programma delle attività e dei bilanci preventivo e consuntivo;

delibera su qualsiasi altro argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;

l'esclusione del Socio per gravi motivi ai sensi dell'art. 24 C.C.

All'Assemblea straordinaria competono:

- a) le modificazioni dello Statuto;
- b) lo scioglimento dell'Associazione nominando uno o più liquidatori e determinando le modalità di liquidazione del patrimonio e di devoluzione dei beni residui.

ART. 9 – ASSEMBLEA – CONVOCAZIONE

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo – che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione – da inviarsi ai Soci almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa. L'avviso dovrà contenere anche la data per la seconda convocazione, da tenersi non oltre il giorno successivo con le stesse modalità.

Quando vi siano modifiche statutarie all'ordine del giorno, l'avviso dovrà contenere in allegato anche il nuovo testo proposto.

L'Assemblea è convocata entro il 15 febbraio di ciascun anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e per l'approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo. L'Assemblea viene convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o sia richiesta, previa motivazione, dal Collegio dei Revisori o da almeno un quarto dei Soci aventi diritto a parteciparvi (determinato ai sensi dell'articolo 7) entro un mese dalla ricezione della richiesta.

ART. 10 – ASSEMBLEA- UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Assemblea dei Soci viene presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci; in mancanza, da chi viene designato dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario; per l'Assemblea straordinaria nella persona di un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea nomina pure due scrutatori quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulla nomina del Presidente, dei Consiglieri, dei Revisori o su altro argomento di sua competenza.

ART. 11 – ASSEMBLEA – DELIBERAZIONI

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto al voto.

L'Assemblea vota per alzata di mano, salvo che essa stessa delibera di votare per appello nominale o a schede segrete.

Nelle Assemblee le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, intendendosi per maggioranza quella computata sulla base del numero dei presenti personalmente o per delega aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati (art.21 c.c.).

Le determinazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e del Segretario dell'Assemblea o dal Notaio; tutti i verbali devono essere scritti nell'apposito libro.

ART.12 II PRESIDENTE

Il Presidente ha la responsabilità della firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e davanti a qualsiasi autorità amministrativa, in qualsiasi sede e grado.

Il Presidente garantisce l'applicazione delle delibere del Consiglio, con il coinvolgimento degli altri membri, riferendo al Consiglio stesso di eventuali ostacoli incontrati che ne abbiano impedito l'attuazione o l'abbiano modificata, e in quest'ultimo caso richiedendone la ratifica.

Propone al Consiglio nuove iniziative per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, il reperimento fondi e l'attuazione del Programma annuale deliberato dall'Assemblea.

Il Presidente, o per delega un membro del Consiglio d'Amministrazione, si impegna a partecipare attivamente ai lavori del Comitato Consultivo Nazionale, organo di collegamento tra le sezioni e il Consiglio d'Amministrazione nazionale, che si riunisce per la determinazione di eventuali variazioni dello Statuto e del Regolamento delle sezioni, del programma delle attività e dell'analisi delle risorse.

Il Presidente si impegna a rispettare nella propria sezione l'applicazione del Regolamento delle sezioni.

In caso di dimissioni del Presidente lo sostituisce il Vicepresidente che convoca una Assemblea da tenersi entro 60 giorni per le nuove elezioni

ART. 13 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE- COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da non meno di quattro a non più di otto altre persone, nominati dall'Assemblea tra coloro che hanno dato esplicitamente la propria disponibilità e hanno presentato il proprio programma. La maggioranza del Consiglio di Amministrazione dovrà comunque essere costituita da Soci Ordinari.

I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve; sono rieleggibili e prestano la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell'Associazione nell'espletamento del loro mandato, entro i limiti fissati dal Consiglio stesso (ai sensi della L.266/91).

I Componenti che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive, sono equiparati a dimissionari.

Per questo caso e se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituirli tra i primi dei non eletti, con delibera consiliare; quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che delibera al riguardo.

L'intero Consiglio cessa d'ufficio quando viene meno per dimissioni o per altre cause la maggioranza dei suoi componenti; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finché l'Assemblea dei Soci, convocata d'urgenza e comunque non oltre i quarantacinque giorni dalla cessazione della maggioranza, da essi o, in mancanza di tutti i Consiglieri, dal Collegio dei Revisori, abbia ricostituito il Consiglio.

ART. 14 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – CONVOCAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, mediante avviso recante l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, che può anche essere diverso dalla sede dell'Associazione, da spedirsi a ciascun componente del Consiglio almeno dieci giorni prima dell'adunanza o, nel caso d'urgenza, mediante telegramma da spedirsi almeno quarantotto ore prima dell'adunanza. Il Consiglio può essere convocato anche telefonicamente, tramite email e affissione in bacheca presso la sede, con l'accordo di tutti i Consiglieri almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio deve altresì essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno tre Consiglieri o il Collegio dei Revisori; decorsi inutilmente dieci giorni da tale richiesta, il Consiglio viene convocato dal Collegio dei Revisori.

ART. 15 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – ADUNANZA E DELIBERAZIONI

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti, anche quando per qualsiasi motivo si allontanino o si astengano.

In caso di parità è determinante il voto del Presidente della riunione.

Le deliberazioni consiliari debbono constare dal verbale trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

ART. 16 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPETENZE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e l'attuazione degli scopi statutari e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati quelli che la legge ed il presente statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio nomina un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, assenza o mancanza anche per dimissioni; può anche attribuire a uno o più dei suoi componenti poteri di rappresentanza e conferire anche ad altri le procure occorrenti per il perseguitamento degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio può anche istituire comitati consultivi o operativi determinandone la durata, l'ordinamento e le norme di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un comitato consultivo formato da persone Down maggiorenni perché possa dare il proprio contributo di idee e bisogni alla programmazione e anche al fine di favorire un processo di crescita e responsabilizzazione sempre più largo tra le persone Down sulle attività e la gestione dell'Associazione.

Il Consiglio può stipulare, eseguire, modificare e risolvere convenzioni, anche di contenuto economico-finanziario, per l'esercizio delle attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito del programma e del bilancio preventivo approvati, con facoltà di delegarne l'esecuzione.

Il Consiglio delibera, inoltre, sulle domande di ammissione dei Soci e sulla proposta all'Assemblea dei Soci benemeriti, determina i limiti per il rimborso delle spese sostenute dai propri Soci per le attività prestate, come previsto dall'Art. 2 Legge 11/8/91, n. 266.

Il Consiglio determina la quota associativa annuale per i Soci ordinari.



Il Consiglio nomina i Soci benemeriti.

Il Consiglio determina l'accettazione di donazioni, eredità e lasciti, inoltre ha la facoltà all'acquisto, trasformazione e alienazione di beni immobili;

ART. 17 – BILANCI ED AMMINISTRAZIONE

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni anno finanziario, il Consiglio presenta all'Assemblea dei Soci entro il 15 febbraio, il bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente, comprendente il conto finanziario e quello patrimoniale, con allegati i riepiloghi dei residui, del conto di cassa e delle eventuali gestioni con contabilità separate e il programma annuale delle attività ed il bilancio preventivo di competenza, comprendente le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare nell'anno finanziario successivo.

Ciascun Bilancio viene corredata da una relazione del Consiglio di Amministrazione che illustra il contenuto del bilancio stesso, l'andamento ed i fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni di bilancio, con particolare riguardo ai programmi ed alle attività allo studio, in corso e realizzate.

I documenti sopra citati verranno depositati presso la sede, con cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'Assemblea convocata al fine dell'approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori, il Regolamento amministrativo-contabile contenente le attribuzioni e le norme per l'andamento amministrativo, la tenuta della contabilità, la formazione dei Bilanci, l'espletamento dei Servizi di cassa, quest'ultimo affidato al Tesoriere, se nominato dal Consiglio anche al di fuori dei suoi componenti, o ad una banca, designata dal Consiglio medesimo.

Eventuali avanzi di gestione non saranno in alcun caso distribuiti, ma sempre destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o a quelle direttamente connesse.

ART. 18 – COLLEGIO DEI REVISORI – COMPOSIZIONE

Il Collegio dei Revisori è composto da tre persone anche non Soci, nominate dall'Assemblea dei Soci che ne designa il Presidente, scelto possibilmente tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti e negli Albi Professionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, che non siano coniugi, parenti o affini entro il 4° grado dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori durano in carica un biennio salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve e, comunque, fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo del periodo ed alle nuove nomine assembleari; prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

Quando un Revisore viene, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza del suo mandato, la prima Assemblea provvede a reintegrare il Collegio, ferma la scadenza di esso al termine stabilito nel precedente comma.

ART. 19 – COLLEGIO DEI REVISORI – COMPETENZA

Al Collegio dei Revisori compete:

- a) il controllo della gestione finanziaria e patrimoniale, dell'ordinato andamento amministrativo,

della regolare tenuta della contabilità e della rispondenza dei Bilanci alle risultanze contabili, accertando il rispetto delle norme di legge, dello statuto e del regolamento amministrativo-contabile;

b) la presentazione all'Assemblea dei Soci di una propria relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario; provvedere, occorrendo, a richiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione e, se del caso, a convocare i medesimi; a compiere quant'altro previsto dallo statuto di competenza del Collegio medesimo e dall'art. 2403 e seguenti del Codice Civile.

ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato e regolato da questo statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia di Associazioni private non riconosciute, non aventi per oggetto l'esercizio di attività commerciali né fini di lucro o speculativi e dalla legge quadro sul Volontariato n. 266 dell' 11/8/91.

In caso di scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio sarà devoluto ad altre Associazioni con finalità analoghe.

F.to:

PAOLO ALFREDO MANAUZZI

CECCONI PAOLA

MARGHERITA SCHIMIZZI

DANIELA SCHIESARI

FRANZE' LUCIANO

DE BELLA DEBORA

CAVATERRA FABIO

MEINI SAMANTHA

PIER LUIGI BARTOLINI

FREDDI LORI

GIOVANNI CATOIA

CLAUDIO MACIARIELLO notaio (vi è il sigillo)

Copia conforme all'originale ed ai suoi allegati in più fogli

muniti delle prescritte forme, nei miei rogiti.

Si rilascia per uso Cause Srl

Latina 13 dicembre 2013

